

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

CXII.

**SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 1967**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1475
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
RUSSO VINCENZO: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche per la laurea in scienze biologiche, e della Facoltà di agraria (924)	1475
PRESIDENTE . . . . .	1475, 1476, 1477, 1478, 1479
BERLINGUER LUIGI . . . . .	1476, 1477, 1478
CAIAZZA, <i>Relatore</i> . . . . .	1476, 1478
CODIGNOLA . . . . .	1477, 1478
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1476, 1478
FRANCESCHINI . . . . .	1478
SERONI . . . . .	1979
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
BERTÈ ed altri: Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (2660) . . . . .	1479
PRESIDENTE . . . . .	1479, 1480, 1481
CODIGNOLA . . . . .	1480
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1481
FINOCCHIARO . . . . .	1480
RACCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	1479, 1480, 1481
<b>Votazione segreta</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1481

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato):

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Giomo e Savio Emanuela.

**Seguito della discussione della proposta di legge Russo Vincenzo: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in scienze biologiche, e della Facoltà di agraria (924).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Vincenzo: « Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea in scienze biologiche, e della Facoltà di agraria » n. 924.

Ricordo che nelle sedute del 14 luglio e del 25 novembre 1965 la Commissione rinviò la discussione del provvedimento per sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Mi auguro, pertanto, che nella seduta odierna si possa giungere ad una decisione definitiva. Invito, quindi, il relatore Caiazza ad illustrare la proposta di legge.

CAIAZZA, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame è intesa ad includere la genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze per la laurea in scienze biologiche e della Facoltà di agraria, al fine di consentire un opportuno e progressivo aggiornamento dei piani di studi universitari. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso in merito il suo parere favorevole, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche, fatta salva la riserva sulla opportunità di aumentare ancora il numero degli esami obbligatori che è già rilevante, implicando quindi la condizione che si provveda ad eliminare un altro esame del corso di laurea interessato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo alla Commissione un rinvio della discussione della proposta di legge in attesa che giunga da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione un nuovo parere che modifichi, in base alle indicazioni emerse dalla relazione dell'onorevole Caiazza, quello già espresso, che era contrario alla proposta di legge.

CAIAZZA, *Relatore*. Se, non sbaglio, il parere espresso dal Consiglio superiore era favorevole all'inclusione della genetica, limitatamente alla Facoltà di biologia, mentre veniva esclusa per la Facoltà di agraria. Inoltre si era posto il problema della riduzione delle materie complementari da quattro a tre.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Commissione che il Consiglio superiore mi ha fatto pervenire un secondo parere, nettamente favorevole all'inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze biologiche, contrario per quanto si riferisce, invece, alla laurea in scienze agrarie.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In data 25 marzo il professor Pasquini mi ha comunicato di essere incline all'inclusione della genetica anche tra gli insegnamenti fondamentali della Facoltà di agraria e mi ha prospettato la possibilità che il Consiglio superiore riesamini la questione nel senso sopra indicato.

PRESIDENTE. Per quanto si riferisce alla Facoltà di agraria, mi corre l'obbligo di ricordare che la Commissione, a suo tempo, ebbe a manifestare non poche perplessità.

CAIAZZA, *Relatore*. Avevo preannunciato in un'altra seduta anche un emendamento, nel senso suggerito dalla Commissione ed accettato dal Consiglio superiore.

BERLINGUER LUIGI. Debbo sommessamente affermare che mi rendo conto dell'imbarazzo che esiste in quest'aula per la discussione in corso, perché, in effetti, credo sia inevitabile ribadire che la discussione odierna è la riprova della costituzionale incompetenza di questo organo a decidere.

Attualmente la legislazione è tale per cui in questa materia, che è quella dell'ordinamento didattico delle Facoltà, consente l'intervento del potere politico, o attraverso una legge o anche, malauguratamente, attraverso un decreto. Le tabelle del 1938 furono stabilite con decreto. È vero che durante il periodo fascista si legiferava con decreti, però in quella occasione si trattava di un provvedimento. Ritengo opportuno a tale riguardo ricordare il precedente dell'iscrizione nella tabella delle materie obbligatorie per la Facoltà di scienze politiche, del diritto di procedura penale.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno quanto travagliata sia stata quella discussione, come per tre o quattro volte quella proposta di legge andò e tornò dal Senato, perché si voleva o non includere la citata disciplina tra le materie di quel corso di laurea.

L'impressione che si ricava dalla discussione odierna è che i parlamentari intervengono non per convinzioni personali, o per cognizioni di causa. Non mi sento di chiedere se gli onorevoli colleghi sanno che cosa significhi genetica, se scientificamente possono spiegare che cosa essa sia. Ho l'impressione che li metterei in imbarazzo, non perché siano tenuti a conoscere tale materia, ma perché non la conoscono istituzionalmente.

Questa è la riprova che né il potere legislativo, né quello esecutivo, può interferire in questo settore. È vero che l'esecutivo ricorre al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tuttavia può disattenderlo e motivare tale decisione.

Per queste ragioni, siamo sempre stati contrari a soluzioni del genere. Mi rendo tuttavia conto che esiste l'unanimità di questo ambiente; unanimità che non mi sento di condividere, perché non so che cosa sia istituzionalmente la genetica.

L'imbarazzo deriva anche dalla distinzione qui fatta tra laurea in agraria e laurea in scienze biologiche. Alcuni onorevoli colleghi osservarono in altra occasione che era opportuno includere la genetica problematica tra le materie richieste per la laurea in biologia, ma non tra quelle per la laurea in agraria. A mia volta ho sentito sollevare elementi di critica nei confronti dell'attuale corso di scienze

agrarie, proprio per i poco approfonditi studi di biologia.

Altro elemento di imbarazzo deriva dal fatto che il Governo ci chiede di attendere un parere del Consiglio superiore, che non è certamente motivo per il Parlamento per rinviare l'esame di un progetto di legge.

Non mi sembra che il Consiglio superiore della pubblica istruzione possa dire l'ultima parola in proposito, perché personalmente sono favorevole, in materia di discipline e di piani di studio, anche ad una differenziazione tra Facoltà e non ad un loro livellamento. La nostra posizione, quindi, continua ad essere di perplessità.

Il ritorno di questa proposta di legge in discussione è anche di cattivo auspicio non soltanto per l'atteggiamento del Governo, che chiede un rinvio della decisione, in attesa del parere del Consiglio superiore, ma anche perché potrebbe essere un segno premonitore dell'inutilità della nostra attesa per quanto attiene all'approvazione dei provvedimenti concernenti la riforma universitaria dei quali, invece, urge accelerare l'iter. A mio avviso questo è l'unico modo possibile per risolvere i numerosi problemi che affliggono le nostre Università, soprattutto perché consentirà alle Facoltà di provvedere in materia senza attendere l'intervento del potere politico.

Negli ambienti scientifici si segnala una manifesta costernazione per il fatto che un laureato in biologia non conosca la genetica. Tale situazione ci squalifica certamente anche sul piano internazionale. Occorre tuttavia riconoscere che tutto ciò è dovuto soprattutto al fatto che, per includere una materia tra gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento di una laurea, bisogna ricorrere al potere legislativo. Questa è un'ulteriore dimostrazione dell'urgenza della riforma universitaria.

Sono state manifestate perplessità in ordine all'inclusione della genetica tra gli insegnamenti fondamentali della Facoltà di agraria, anche per quanto attiene ad un *curriculum* di materia già oneroso. Personalmente non sono contrario all'inclusione della genetica anche per quest'ultimo corso di laurea, tuttavia è evidente che le perplessità che si sono manifestate in questa sede e anche nell'ambito governativo sono giustificate proprio dall'errata impostazione del problema.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che questa proposta di legge è stata presentata nel febbraio 1964, quindi risale a più di tre anni fa. Il problema è ur-

gente ed è necessario giungere ad una decisione. Uno studente che si voglia laureare in scienze biologiche e non conosca la genetica è come uno studente che si vuole laureare in diritto senza conoscere il diritto civile.

Sono particolarmente lieto per quanto sostenuto dall'onorevole Berlinguer e sono pienamente d'accordo con lui circa il fatto che non dovrebbe essere necessario l'intervento del Parlamento per prendere decisioni in questa materia. E lo sono tanto di più ora, perché, quando furono discussi i primi articoli — mi pare l'articolo 3 — del disegno di legge n. 2314, relativo alla riforma universitaria, l'onorevole Berlinguer sostenne, invece, che era il Parlamento che doveva intervenire in questo settore.

BERLINGUER LUIGI. Mi consenta una precisazione, onorevole Presidente. Noi sosteniamo che devono essere le Facoltà a decidere in questa materia; ribadisco tuttavia che in questo settore non il potere esecutivo deve avere possibilità di intervento, bensì quello legislativo.

PRESIDENTE. A me sembra che, se si è convinti che la genetica è indispensabile per lo studio delle scienze biologiche, non vi sono motivi validi per procrastinare una decisione sulla proposta di legge in esame.

CODIGNOLA. Ho ritenuto opportuno fare una indagine tra docenti e studiosi sulla materia in discussione. Le opinioni espressemi sono nettamente favorevoli all'inclusione della genetica tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze biologiche. Invece, almeno secondo l'indagine che ho potuto effettuare presso le Facoltà di scienze agrarie, la risposta è praticamente negativa da parte di tutti. Tra l'altro, da parte dei maggiori scienziati in questo settore, si è fatto osservare che si dovrebbe far riferimento alla genetica vegetale. Comunque, è stata fatta presente la situazione già molto pesante degli insegnamenti della Facoltà di agraria — si tratta di 25 insegnamenti fondamentali — e, inoltre, che è in corso la fusione tra la Facoltà agraria e quella di veterinaria. Per tutte queste ragioni si è ritenuto di dare risposta negativa alla proposta di inserimento di un'altra materia fondamentale.

A mio avviso, per il momento, si potrebbe dare corso alla proposta di legge soltanto per quanto riguarda la laurea in scienze biologiche.

PRESIDENTE. L'articolo unico potrebbe prevedere l'inclusione della genetica soltanto per la laurea in scienze biologiche e tener conto del fatto che occorre ridurre il numero

degli esami per le materie complementari, dato che andiamo ad aumentare il numero delle materie obbligatorie.

CAIAZZA, *Relatore*. Attualmente gli esami complementari da sostenere sono quattro, per cui bisognerebbe ridurli a tre.

BERLINGUER LUIGI. Nella discussione del disegno di legge sulla riforma universitaria ci siamo tutti dichiarati favorevoli alla soppressione della distinzione tra materie complementari e fondamentali. Ora, invece, introduciamo una norma che, forse tra un mese, dovrà essere modificata.

CAIAZZA, *Relatore*. Sì, ma la riforma universitaria è ancora di là da venire.

PRESIDENTE. A mio avviso non è necessario attendere la riforma della legge universitaria. Poiché per l'approvazione definitiva dalla citata riforma occorrerà ancora del tempo, sarebbe opportuno approvare la proposta di legge al nostro esame, al fine di consentire a molti studenti di scienze biologiche di studiare anche la genetica e di conseguire una preparazione qualitativamente migliore.

FRANCESCHINI. Ricollegandomi alle osservazioni formulate rispettivamente dall'onorevole Berlinguer e dall'onorevole Codignola, vorrei aggiungere che le informazioni che ho avuto in proposito da qualche giovane cattedratico, più modernamente informato, contrastano con le informazioni che l'onorevole Codignola ha assunto. Si afferma infatti che la genetica non è per sé né animale né vegetale; è genetica della materia vivente per cui la sua introduzione, anche tra materie scientifiche agrarie, potrebbe preludere a studi applicativi più qualificanti.

Nell'incertezza, mi sembra opportuno accogliere la proposta del Governo di rinviare per breve tempo la discussione del progetto di legge, al fine di conoscere il parere che in merito si riserva di presentare il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. È opportuno tuttavia tener presente che attendiamo tale parere da più di un anno.

FRANCESCHINI. Se il Governo ci assicurasse che questo parere sarà espresso al massimo entro due mesi, potremmo accogliere la proposta di rinvio. Comunque, sono della opinione che sia opportuno inserire lo studio della genetica tra le materie per la laurea in scienze biologiche.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del Governo inizialmente era di chiedere un rinvio al fine di poter approfondire da parte del Consiglio superiore il problema in esame, soprattutto relativamente all'inserimento della genetica nella Facoltà di agraria. Debbo ritenere che non sia senza valore quanto detto dall'onorevole Franceschini e che un esame più attento ed approfondito dimostra l'opportunità di inserire tra le materie fondamentali della Facoltà di agraria anche la genetica, proprio in virtù delle prospettive che lo studio di tale materia può consentire in questo particolare ramo della scienza e soprattutto tenuta presente la probabile unificazione delle Facoltà di agraria e di veterinaria, nei confronti del settore zootecnico.

Per cui, una volta che il rinvio non è stato accolto dalla Commissione, sarei favorevole all'accoglimento del testo della proposta di legge senza modificazioni per quanto riguarda la Facoltà di agraria, accogliendo al contempo un emendamento inteso a sopprimere un esame complementare dell'una e dell'altra Facoltà.

Poiché il provvedimento oggi in esame dovrà essere trasmesso al Senato, in quella sede si potrà aprire nuovamente la discussione ed il Ministero potrà allora trasmettere il parere del Consiglio superiore e, in base ad esso, adottare una adeguata deliberazione.

Per concludere, sarei favorevole all'approvazione del testo della proposta di legge nell'attuale stesura, tuttavia, se la Commissione è di avviso diverso, ritengo che il Governo potrà portare le attese indicazioni in sede di discussione nella corrispondente Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

Agli insegnamenti fondamentali dei corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze agrarie, previsti rispettivamente nelle tabelle XXV e XXXI del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a partire dal 1° novembre 1964 è aggiunto quello di « genetica ». Tale materia, pertanto, viene eliminata dall'elenco degli insegnamenti complementari riguardanti i corsi di laurea suddetti.

CODIGNOLA. Faccio rilevare che nel corso di laurea in scienze biologiche con l'inclusione, tra le materie fondamentali, della ge-

netica, il numero delle materie obbligatorie risulta aumentato.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe aggiungere il seguente emendamento proposto dal relatore: « e il numero degli esami da sostenere nelle materie complementari è ridotto a tre ».

**SERONI.** Per le ragioni che sono state fatte presenti nel corso della presente discussione, dalla quale è apparso evidente che non sussistono, allo stato, elementi sufficienti per decidere sull'esclusione o sull'inclusione della Facoltà di scienze agrarie, il nostro gruppo si asterrà nella votazione sull'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « e in scienze agrarie ».

*(Non è approvato).*

Dal relatore si propone di sostituire l'anno « 1964 » con l'anno « 1967 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il citato emendamento.

*(È approvato).*

Sempre dal relatore è proposto il seguente emendamento aggiuntivo: « e il numero degli esami da sostenere nelle materie complementari è ridotto a 3 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il citato emendamento.

*(È approvato).*

L'articolo unico risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte; così formulato:

#### ARTICOLO UNICO.

Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in scienze biologiche, previsti nella tabella XXV del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, a partire dal 1° novembre 1967 è aggiunto quello di « genetica ». Tale materia, pertanto, viene eliminata dall'elenco degli insegnamenti complementari riguardanti il corso di laurea suddetto e il numero degli esami da sostenere nelle materie complementari è ridotto a 3.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Conseguentemente il titolo della proposta di legge risulta così formulato:

« Inclusione della genetica nell'elenco insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**SERONI.** Il nostro gruppo voterà contro la proposta di legge, e ciò non perché siamo contrari alla proposta di legge stessa, ma per il modo come la questione è stata affrontata.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge Bertè ed altri: Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (2260).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bertè, Leone Raffaele, De Zan, Dall'Armellina, Racchetti, Fusaro: « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2260).

Ricordo agli onorevoli colleghi che questa proposta di legge fu esaminata dalla Commissione nella seduta del 13 settembre 1966 in sede referente. L'onorevole Bertè ne illustrò il contenuto e fu deciso in quell'occasione di chiederne il trasferimento in sede legislativa per cui figura oggi per la prima volta all'ordine del giorno in tale sede.

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

**RACCHETTI, Relatore.** Come gli onorevoli commissari sanno, dal 1924 all'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1957, n. 702, gli esami di Stato per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie erano abbinati ai concorsi a cattedre. Lo stesso esame, pertanto, era valevole sia per i concorsi che per l'abilitazione, con l'unica eccezione che non ci fosse nemmeno una cattedra ammessa a concorso, e le abilitazioni corrispondessero pertanto alle classi di concorso. Questo sistema fu profondamente mutato con la legge 15 dicembre 1955 e con il successivo regolamento di applicazione della legge stessa sopra citato. In particolare si stabilivano queste innovazioni: innanzitutto, una distinzione tra esami di abilitazione ed esami di concorso. I primi furono decentrati, mentre i secondi rimasero accentrati. In secondo luogo, furono determinati nuovi programmi per le abilitazioni all'insegnamento, suddivisi per classi ed eventuali sottoclassi, e non più per cattedre (in tal modo, mentre le classi per concorso a cattedre erano 113, le classi di abi-

lizzazione furono ridotte a 58); infine, per essere ammessi ai concorsi a cattedre, occorre essere in possesso di una abilitazione precedentemente conseguita.

Attualmente, quindi, il personale insegnante di scuola secondaria è abilitato attraverso la seguente procedura: o la vecchia laurea conseguita prima del 1923; o l'abilitazione centralizzata conseguita con gli esami abbinati ai concorsi, cioè conseguita tra il 1924 e il 1957; l'abilitazione didattica prevista dalla legge del 1955; oppure, infine, la abilitazione decentralizzata già citata.

La proposta di legge Bertè ed altri si riferisce agli insegnanti che abbiano conseguito la abilitazione tra il 1924 e il 1957, che cioè siano in possesso di una abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado conseguita con il sistema in vigore precedentemente a tale data.

Gli insegnanti di cui si tratta, qualora volessero partecipare ad un concorso per scuola secondaria superiore, dovrebbero, allo stato, ottenere innanzitutto una nuova abilitazione con il sistema decentralizzato. La proposta di legge si propone appunto di ovviare a questa palese ingiustizia, consentendo a coloro i quali posseggono la vecchia abilitazione la possibilità di essere ammessi a concorsi a cattedre.

In via di massima sono favorevole al provvedimento, tuttavia un aspetto di questa proposta di legge desta in me alcune perplessità. Se il provvedimento in esame ha il solo fine di ammettere coloro che sono in possesso delle vecchie abilitazioni al concorso a cattedre per le scuole secondarie, non vi possono essere dubbi sulla giustezza di quanto proposto; ma ho il dubbio che, approvando la proposta di legge nel testo al nostro esame, si corra il rischio di rendere valide a tutti gli effetti le abilitazioni anteriori al 1957. Mi chiedo, infatti, se, approvando questa proposta di legge, un professore, non di ruolo in possesso della vecchia abilitazione, nelle graduatorie per incarichi e supplenze, possa essere considerato abilitato anche per i corsi superiori.

Mi chiedo inoltre se, nel caso fosse approvata una legge che immettesse in ruolo gli abilitati in possesso dell'abilitazione per le scuole superiori, gli insegnanti di cui oggi discutiamo, potranno vantare il diritto di avere un'abilitazione valida per il corso superiore.

Se vogliamo dare a questa proposta di legge un valore veramente restrittivo, cioè co-

me era nelle intenzioni del sottoscritto, mi pare sarebbe opportuno precisare che le abilitazioni conseguite insieme agli altri titoli sono valide ai soli fini dell'ammissione a concorsi a cattedre. Se, invece, il testo non viene modificato si deve decidere se queste abilitazioni potranno essere considerate valide anche per i corsi superiori.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CODIGNOLA.** Prima della riforma Bottai, l'istituto magistrale inferiore era costituito su quattro anni di corso. Coloro che ebbero la abilitazione per questo tipo di scuola, potevano insegnare anche nella classe quarta. Nel frattempo, la classe quarta è diventata classe di collegamento. Mi pare che questo sia un problema che occorra tener presente.

Mi sembra giusta pertanto l'osservazione prudenziale formulata dall'onorevole relatore; però occorre precisare che, nel caso particolare della classe di collegamento, bisogna fare una eccezione.

**FINOCCHIARO.** Se le conclusioni a cui è arrivato l'onorevole relatore fossero accettate dalla Commissione, non abbiamo nulla da eccepire. È giustissimo che gli abilitati per la scuola media superiore siano ammessi a corsi superiori senza conseguire altra abilitazione.

Se, invece, approvassimo la proposta di legge nel testo originale noi avremmo veramente sepolto abilitazioni e concorsi.

Quindi, bisogna specificare che lo scopo della legge è ai soli fini di una partecipazione ai concorsi.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**RACCHETTI, Relatore.** Gli insegnanti in possesso dell'abilitazione cui fa riferimento l'onorevole Codignola sono nelle graduatorie degli abilitati per insegnare nella classe di collegamento. Non esiste il problema del ruolo, perché non ci sono insegnanti di ruolo, con una sola eccezione: quelli dei ruoli speciali transitori, che erano di ruolo nella scuola media e che oggi insegnano nella classe di collegamento.

Questi docenti sono considerati abilitati se in possesso di tale abilitazione. Quindi il problema non si pone per l'abilitazione, ma si porrà quando dovremo stabilire la sua validità, quando arriveremo cioè ad avere degli insegnanti nei concorsi per classe di collegamento o meglio per il primo biennio del corso superiore. Oggi questo problema non si pone, perché non abbiamo da discutere dei concorsi.

Proporrei, quindi, di modificare l'articolo unico al fine di stabilire che le abilitazioni all'insegnamento sono valide soltanto ai fini della partecipazione ai concorsi previsti nell'articolo unico.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nei riguardi di questa proposta di legge il Governo ha sempre avuto un atteggiamento di perplessità proprio per le implicazioni che essa poteva portare nel testo proposto e anche perché nella relazione degli onorevoli presentatori, proprio alla fine, è detto testualmente: « E ciò si ottiene riconoscendo perlomeno il diritto di partecipare ai concorsi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado agli abilitati anteriormente all'attuazione della legge n. 1440 del 15 dicembre 1955 ». Quel « perlomeno » è da considerare molto insidioso.

Il relatore, — al quale va il nostro sentito ringraziamento per la sua precisione — ha ora fugato le nostre perplessità. Il Governo si dichiara, quindi, favorevole alla proposta di legge con l'emendamento preannunciato dall'onorevole Racchetti.

È vero che è in discussione al Senato il disegno di legge sulla delega per lo stato giuridico del personale insegnante, la cui approvazione vanificherebbe la nostra fatica di oggi, ma è altrettanto vero che occorrerà ancora del tempo prima che l'*iter* del disegno di legge citato sia perfezionato. Pertanto, con la approvazione della proposta di legge oggi all'esame di questa Commissione, si ottiene lo scopo, nel frattempo, di venire incontro ad una valorosa categoria di insegnanti e di assolvere un compito ispirato a nobiltà e giustizia.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico.

#### ARTICOLO UNICO.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge n. 1440 del 15 dicembre 1955, sono valide per l'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali l'abilitazione si riferisce.

Il relatore propone di aggiungere alle parole: « sono valide » le altre: « ai soli fini della ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, a cui il Governo si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Dall'onorevole Franceschini è proposto il seguente emendamento:

premettere alla parola « l'abilitazione » l'altra « ciascuna ».

RACCHETTI, *Relatore*. Concordo con tale emendamento.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento testè citato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Franceschini, al quale il relatore e il Governo si sono dichiarati favorevoli.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

#### ARTICOLO UNICO.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge n. 1440 del 15 dicembre 1955, sono valide ai soli fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Russo Vincenzo: « Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze biologiche » (924).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

Proposta di legge Bertè ed altri: « Validità delle abilitazioni all'insegnamento conse-

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1967

guita anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (2260).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, Della Briotta, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Grilli Antonio, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Magrì, Moro Dinò,

Nicolazzi, Racchetti, Rampa, Romanato, Rosati, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Giomo e Savio Emanuela.

La seduta termina alle 10,45.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO